

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32
www.studiomoriscoragni.com

Dott. FORTUNATO MORISCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 5 aprile 2021

Circolare 6/2021: Decreto Sostegni

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che nell'ambito del DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", contenente "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", in vigore dal 23.3.2021, sono previste una serie di specifiche disposizioni di seguito sintetizzate.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Una delle misure maggiormente attese riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli "*operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19»*".

Tale agevolazione spetta a prescindere dall'attività esercitata (ossia dal codice Ateco).

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**.
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, tra i beneficiari del contributo rientrano anche gli **enti non commerciali**, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.

Tenendo conto di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.6.2020, n. 15/E con riferimento al contributo di cui al DL n. 34/2020, posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l'agevolazione è riconosciuta anche ai **contribuenti forfetari / minimi**.

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **attività risulta cessata al 23.3.2021**;
- ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA dal 24.3.2021**;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, comma 2, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ammontare dei **ricavi / compensi non superiori a € 10 milioni** *“nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto”*. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare trattasi dei **ricavi / compensi 2019**;
- **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019**.

VERIFICA RIDUZIONE FATTURATO / CORRISPETTIVI

Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l'**ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019**.

A tal fine va fatto riferimento alla **data di effettuazione** delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi).

In particolare, come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 15/E, vanno considerate le **operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020**, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

In merito alle seguenti particolari fattispecie, per individuare la riduzione del fatturato / corrispettivi dovrà essere confermato se possano essere tenuti in considerazione i chiarimenti forniti dall'Agenzia nella Circolare 21.7.2020, n. 22/E.

Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo di cui al citato DL n. 34/2020 e pertanto:

- vanno considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell'IVA) **con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.1 e il 31.12** degli anni di riferimento (2019 / 2020) comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell'anno successivo relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre;
- va tenuto conto delle **note variazione** di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
- i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare **l'ammontare complessivo dei corrispettivi** (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- per i soggetti che effettuano **operazioni non rilevanti ai fini IVA** (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una **specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020**.

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate in base ai **ricavi / compensi 2019**.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, “*per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020*”, per un **importo**:

- **non superiore a € 150.000;**
- **non inferiore a:**
 - € **1.000** per le persone fisiche;
 - € **2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’**apposita domanda dal 30.3 al 28.5.2021**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente**. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’**accredito** dello stesso **sul c/c** bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare **in compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il nuovo contributo a fondo perduto:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

REGIME SANZIONATORIO

Nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non spettante**:

- l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - della sanzione di cui all’art. 13, comma 5 decreto legislativo n. 471/97 (dal 100% al 200%);
 - degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni